

Quotidiano del Sole 24 Ore

Edilizia e Territorio

Stampa

Chiudi

08 Feb 2018

Post-sisma, disciplinato il Durc di congruità (ma serve un'ordinanza attuativa)

Massimo Frontera

Accordo fatto sul cosiddetto Durc di congruità per la ricostruzione - pubblica e privata - nei cantieri della ricostruzione. L' intesa è stata sottoscritta ieri a Roma tra tutte le parti coinvolte nella ricostruzione: associazioni datoriali, sindacati, commissario di governo alla ricostruzione, oltre alle amministrazioni pubbliche interessate. Il Durc di congruità è in realtà uno strumento previsto dal legislatore nazionale, solo che non si è mai arrivati a renderlo operativo. Da qui l'importanza dell'accordo, che spiana la strada a una prima applicazione su vasta scala (oltre la sperimentazione fatta in Umbria dopo il 1997).

Va subito detto che l'accordo non è ancora operativo, sia perché servono approfondimenti tecnici sulla procedura, sia perché vanno definiti i prezzari che sono alla base del calcolo dell'indice di congruità (oggetto del Durc), sia infine perché l'entrata in vigore deve essere disposta con una apposita ordinanza da parte del commissario alla ricostruzione. La pubblicazione di tale ordinanza darà il via alla procedura. Procedura che tuttavia avrà un carattere sperimentale di due anni. «L'applicazione del Durc congruità - si legge infatti nell'accordo - è sottoposta ad una fase di sperimentazione e di monitoraggio per un periodo di due anni dalla data di entrata in vigore dell'ordinanza commissariale che (...) riceverà i contenuti del presente accordo». Durante questo periodo «le modalità applicative della procedura potranno essere oggetto di modifiche o aggiustamenti migliorativi».

Che cosa è e come funziona

Il Durc di congruità è una forma di certificazione aggiuntiva rispetto al Durc on line e, diversamente da quest'ultimo, può essere rilasciato solo dalla Cassa edile territorialmente competente (mentre il normale "durc on line" continua a essere rilasciato da Inps e Inail, oltre che dalla Cassa Edile).

Il documento ha uno scopo preciso: quello di verificare la congruità - appunto - del costo della manodopera rispetto all'intervento in cui viene impiegata. Il costo della manodopera viene calcolato in base ai versamenti fatti dall'impresa alla Cassa edile relativamente a un singolo cantiere ben individuato. La congruità - o meglio l'indice di congruità che la cassa edile deve verificare - emerge dal rapporto tra il costo dell'intervento e il costo dei contributi versati alla cassa edile: più i versamenti fatti alla cassa edile sono sproporzionatamente inferiori rispetto all'importo dell'intervento e più emerge il reclutamento irregolare degli addetti in cantiere.

Cosa prevede il protocollo, Durc anche con silenzio assenso

Secondo quanto indicato nell'accordo, il durc si applica a tutti gli interventi pubblici e ai soli

interventi privati con un contributo pubblico superiore a 50mila euro. Nell'ambito del cantiere, il durc di congruità si applicherà ai soli lavoratori dipendenti che rientrano nel campo di applicazione dell'edilizia. Per tutti gli altri (per esempio montatori di varie componenti edilizie) sarà il direttore dei lavori a verificare la congruità. Più precisamente, «per i lavoratori autonomi e per le imprese subappaltatrici non afferenti il comparto dell'edilizia la congruità dell'incidenza della manodopera sui lavori dalle stesse eseguiti, viene certificata, entro sette giorni dalla richiesta, dal direttore dei lavori coerentemente con quanto dichiarato nel settimanale di cantiere».

La verifica della congruità della Cassa edile viene svolta entro 10 giorni dalla richiesta. In caso di integrazione di documenti, scatta un secondo termine di altri 10 giorni. Allo scadere di questi termini, scatta il silenzio assenso. «Nel caso di inerzia nel rilascio nei tempi stabiliti del Durc congruità da parte della Cassa edile/Edilcassa - si legge al punto 4 del protocollo - lo stesso si intende rilasciato con esito positivo sulla base del dato fornito dal direttore dei lavori». Il durc viene rilasciato separatamente a ciascuna delle imprese impiegate in cantiere, sia principali sia subappaltatrici.

La verifica avviene in vari momenti. Negli appalti pubblici «l'incidenza della manodopera viene determinata in sede di progetto e, successivamente, in occasione di ogni Sal e del Sal finale». Nei lavori privati di «ripristino con miglioramento sismico o di demolizione e ricostruzione» il calcolo viene fatto «in sede di progetto e, successivamente, in occasione della seconda e dell'ultima erogazione del contributo». Nei lavori privati di riparazione e rafforzamento locale (ordinanze nn. 4 e 8 del 2016) l'incidenza della manodopera viene determinata «in sede di progetto e, successivamente, in occasione di entrambe le due erogazioni (intermedia e finale)».

Il direttore dei lavori ha anche un margine di manovra per modificare l'indice di congruità: «Per tenere conto di particolari condizioni del cantiere o di realizzazione dell'opera - si legge al punto 8 del protocollo - può motivatamente ridurre l'incidenza della manodopera come determinata ai sensi del precedente punto 5, per non più del 15%».

Il protocollo indica anche una ipotesi di esito negativo. «Nel caso di mancato rilascio del Durc congruità, l'ordinanza di recepimento del presente accordo stabilirà modalità e procedure per la regolarizzazione che comunque dovrà avvenire entro 30 giorni dalla relativa comunicazione».

La commissaria di governo Paola De Micheli: traguardo epocale

La commissaria alla ricostruzione Paola De Micheli ha definito la firma dell'accordo un «traguardo epocale, frutto di un grande lavoro di ascolto e di dialogo tra la struttura commissariale, gli enti pubblici coinvolti e le parti sociali. Un documento che conferma la volontà di garantire sicurezza su tutta la filiera della ricostruzione e che viene realizzato per la prima volta».

Il presidente dell'Ance Gabriele Buia: ora definire i documenti tecnici

«Tutte le sigle dell'edilizia hanno lavorato in modo concorde e unitario per dare una risposta efficace alle esigenze di trasparenza e regolarità dei lavori», ha sottolineato il presidente dell'Ance, Gabriele Buia. Oltre all'Ance, il documento è stato firmato da Legacoop, Cna costruzioni, Confartigianato edilizia, Confapi Aniem, Confimi Aniem e Confcooperative.

«Si tratta di un risultato importante - rimarca Buia - che consentirà di contrastare efficacemente il lavoro sommerso, a garanzia della qualità della ricostruzione, sia pubblica che privata».

Ora il lavoro prosegue a livello tecnico. «Rimaniamo in attesa - aggiunge il presidente dell'Ance - di avere una definizione puntuale dei contenuti sia tecnici che non, perché sui contenuti tecnici, come capitolato e percentuali di manodopera, ci confronteremo in quanto sono la base per fare

le verifiche di congruità da parte della cassa edile e del direttore dei lavori». Sull'arco di tempo necessario al perfezionamento dell'accordo, il presidente dell'Ance stima che «entro l'estate, ma credo anche prima, secondo me è assolutamente realistico che si possa arrivare a rendere operativo l'accordo». «La cosa importante - sottolinea Buia - è che il sistema che è stato approvato con questo accordo fa in modo che le verifiche siano fatte senza ostacolare l'operatività delle imprese».

I sindacati: giusto strumento contro i "caporali"

Soddisfazione per il raggiungimento dell'accordo è stata espressa anche dai tre principali sindacati edili. «Dopo l'accordo sulla congruità, e fiduciosi che il tavolo tecnico produca presto il corretto dimensionamento delle percentuali di incidenza - hanno dichiarato congiuntamente Feneal Filca Fillea - serve che il ministero degli Interni rafforzi con le terze linee guida lo strumento del settimanale di cantiere, da inviare in forma semplificata anche alle Casse Edili. A quel punto con anche la generalizzazione del settimanale di cantiere e della comunicazione delle notifiche preliminari al sistema delle Casse edili, si chiuderebbe il cerchio rispetto ad un sistema di controlli che mira a garantire tutele dei diritti e qualità del lavoro nei cantieri della ricostruzione post- Sisma 2016.»



P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved